TINA
52

Digitized by Google

583

Tab. L-52

JB5277

REGOLAMENTO

PER LE ANTICIPAZIONI

AGL' IMPIEGATI E SUSSIDIARJ DELLA REAL CASA

PER PARTE

DELLA SOCIETÀ DI ASSICURAZIONI DIVERSE

IN FORZA DEL REALE RESCRITTO DEL 1.° SETTEMBRE 1827.

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III NAPOLI

Digitized by Google

REGOLAMENTO

Riguardante il metodo da tenersi per le anticipazioni agl' impiegati e sussidiarii della Real Casa per parte della Società di assicurazioni diverse in forza del Reale Rescritto del 1. Settembre 1827.

Articolo Primo.

Le ritenute da effettuarsi su' soldi o altri averi degl' impiegati o sussidiarii della Real Casa, a tenore dell' Articolo terzo del Real Rescritto del 1 Settembre 1827, non potranno eccedere il terzo de' sopraddetti soldi o averi, rimanendo compresi in detto terzo anche gli assegni precedenti.

Art. II.

Per effetto dell' articolo precedente, se un impiegato o sussidiario si trovasse già soffrendo delle altre ritenute a favore de' suoi particolari creditori, il cui importo mensile non arrivasse a completare il terzo del rispettivo soldo o avere, la Società dovrà livellarsi nelle sue anticipazioni in proporzione della somma che rimarrà disponibile sino al completo del detto terzo, di maniera che l' importo tanto delle antiche ritenute quanto della nuova a favore della suddetta Società non eccederà mai l' enunciato terzo.

Art. III.

Sono eccettuati da' due precedenti articoli quelle poche contrattazioni che hanno già avuto luogo con la Società pri-

ma della pubblicazione del presente regolamento, dove nella totalità degli assegni si fosse ecceduto il terzo sopraddetto.

ART. IV.

Rimangono puranche eccettuate da' due primi articoli le disposizioni contenute nell' articolo 6 del citato Reale Rescritto del 1 Settembre corrente anno, con le quali trovasi stabilito che il Real Decreto de' 9 Febbraio 1824 rimanga nel suo pieno vigore, restando dichiarato che fatta eccezione per gli assegnamenti a favore della Società, l' articolo 5 del Decreto medesimo sia adattabile soltanto alle misure disciplinari ed al ricupero di crediti fiscali. Cosicchè, a maggiore intelligenza, qualora un impiegato o sussidiario stia già soffrendo la ritenuta del terzo a favore della Società, le altre ritenute che potranno venire prescritte per misure disciplinari o per ricupero di crediti fiscali, potranno elevarsi al di là dell' enunciato terzo a danno dell' impiegato o sussidiario medesimo.

ART. V.

Il corso delle carte relative a' contratti dell' imprestito che fa la Società, sarà il seguente.

L' impiegato o sussidiario della Real Casa, il quale desiderasse prendere una somma in imprestito dalla Società, ne avanzerà domanda alla Real Segreteria e Ministero di Stato di Casa Reale, indicando il motivo che l' obbliga ad una tale contrattazione. La detta Reale Segreteria e Ministero di Stato richiederà le necessarie informazioni da' rispettivi Capi di Corte, Capi di stabilimenti o altri, cui stimerà opportuno di rivolgersi, e dopo che sarà venuta in chiaro della verità dell' esposto conoscendo che il petizionario è nella necessità di farsi anticipare una somma sul

Digitized by Google

suo soldo o sussidio mensuale, e che una tale anticipazione riuscirà di sua utilità ne darà il permesso, comunicandolo al Contador Principale della Real Casa se l' impiegato o sussidiario riceverà il suo soldo o assegnamento con liberanza del medesimo, al rispettivo Amministratore se si tratterà d' impiegato o sussidiario dipendente da qualcheduna delle Amministrazioni de' Siti Reali, o finalmente all' Incaricato della Reale Cassa Privata quantevolte si tratterà di averi a carico di questa ultima.

Lo parteciperà egualmente al Direttore della Compagnia delle assicurazioni diverse, affinchè poss' aver luogo la contrattazione.

I borderò di contrattazione verranno dalla Società rimessi in doppia spedizione al Contador Principale della Real Casa, all' Incaricato della Reale Cassa privata, ed agli Amministratori de' Reali Siti, secondo che gl' individui vengon soddisfatti de' loro averi da ciascun di essi rispettivamente. Nel caso che con la contrattazione si fosse ecceduto il terzo degli averi a motivo di altri assegni prima esistenti, saranno restituiti alla Società entrambi gli esemplari del borderò con la indicazione del motivo del rifiuto; ma non essendovi un tale ostacolo, le ne verrà restituito un solo col certificato della ragione presa della ritenuta da seguire a favore della stessa.

Art. VI.

Quantevolte l' anticipazione richiesta da un impiegato o sussidiario della Real Casa gli bisogni per la estinzione di debiti, sarà dal Ministero disposto che la somma corrispondente sia passata nelle mani del rispettivo immediato superiore, o altra persona che si crederà espediente di destinare per invertirla a tal uso.

Art. VII.

Qualora avvenisse che la Società per effetto delle condizioni apposte ne' contratti dovesse aumentare gl' interessi a danno delle parti, ne stabilirà de' borderò suppletorii, che invierà al Contador Principale, agli Amministratori dei Reali Siti o all'incaricato della Real Cassa privata, da' quali saranno accolti senza alcuna loro responsabilità; ben inteso che gli aumenti suddetti non potran cumularsi con le ritenute correnti in modo da eccedere il terzo: ma avran vigore al terminare della soddisfazione totale delle primitive ritenute.

Art. VIII.

In caso di morte, privazione o sospensione d' impiego, rimane dichiarato in forza dell' Articolo 4 del citato Sovrano Rescritto del 1 Settembre 1827, che l' assegnamento alla Società verrà a cessare con ricominciare eventualmente a contare dal dì che l' impiegato fosse o ripristinato o tolto dallo stato di sospensione.

Art. IX.

Per quegl' impiegati che dalla attività di servizio passassero al ritiro o per qualunque altra inopinata circostanza soffrissero una riduzione di soldi o di averi, dovrà in corrispondenza del terzo ridursi ancora la ritenuta a favore della Società.

Art. X.

Le contrattazioni le quali si faranno a tutto il 15 di ciascun mese, avranno il loro effetto in quanto alla rite-

nuta dal mese medesimo, purchè pervengono al Contador Principale, all'incaricato della Real Cassa privata o agli Amministratori de' Reali Siti non più tardi de' 18 del mese stesso: se poi porteranno una data posteriore al 15 del mese o perverranno dopo il 18, comincerà la ritenuta ad avere il suo effetto dal mese susseguente.

Napoli 1. Novembre 1827.

Pel Consigliere Ministro di Stato
Ministro Segretario di Stato di Casa Reale impedito

Il Direttore
Firmato — Marchese Giuseppe Ruffo.

585277
SBN

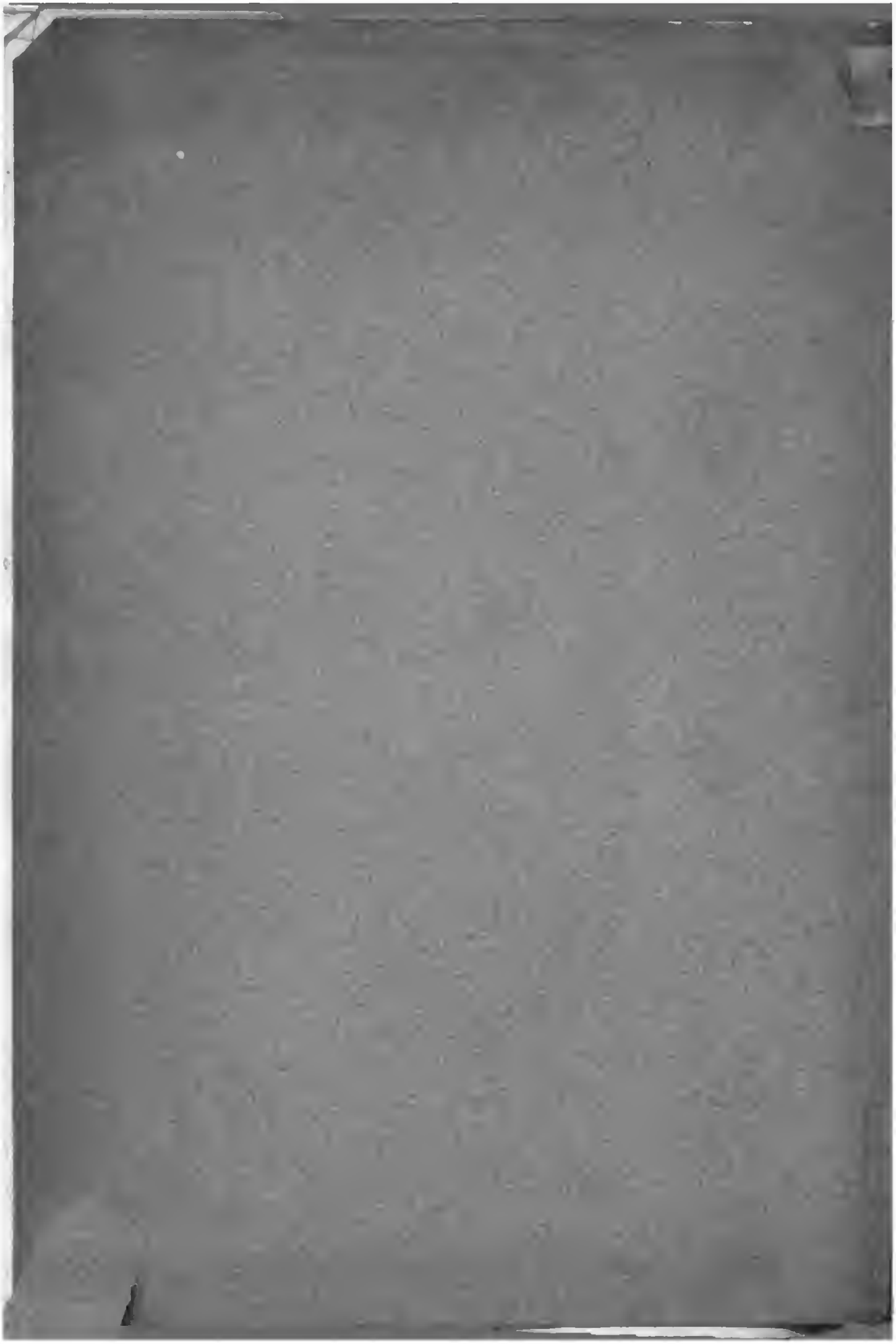

Digitized by Google